*Roma,* 8 luglio 2022

*Uff.-Prot.n°* UTP.LC/10580/325/F7/PE

*Oggetto*: **Imposte sui redditi**

 **Guida alla dichiarazione**

 **dei redditi per l’anno 2021**

 **Detraibilità fiscale tamponi**

 Circolare Agenzia delle Entrate

 n° 24/E del 7 luglio 2022.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

 ***anche grazie all’intervento di Federfarma, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, con cui ha fornito la prima parte delle indicazioni per la dichiarazione dei redditi del 2021, ha precisato che le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagate in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Questa Federazione segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la [Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f), d’intesa con la Consulta nazionale dei CAF, ha fornito la prima parte delle indicazioni per l’anno d’imposta 2021, in materia di ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Riservandosi di intervenire, con un successivo documento di prassi, per trattare delle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).

Per quanto riguarda le spese per l’esecuzione di **tamponi e di test per il Sars-Cov-2**, eseguiti da laboratori pubblici o privati, l’Agenzia ne ha confermato la detraibilità quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN.

Aderendo totalmente a quanto sostenuto da questa Federazione, relativamente alle spese per i tamponi o test eseguiti in farmacia, l’Agenzia ha chiarito che esse sono detraibili **anche se pagate in contanti**, atteso che le farmacie - sia pubbliche sia private - operano in regime di convenzionamento

con il SSN. Ai fini della detrazione dall’imposta della spesa sostenuta, la certificazione rilasciata dalle farmacie (documento commerciale o fattura, se richiesta dall’utente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, ovvero **l’indicazione dei codici univoci 983172483** (esecuzione tampone rapido 18+) **e 983172420** (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

L’Agenzia aggiunge che i tamponi rapidi di autodiagnosi, ovvero i dispositivi destinati ad essere utilizzati dal paziente stesso in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute e, pertanto, ai fini della detraibilità - qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al Sistema TS della spesa per dispositivi medici - è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.

Per quanto riguarda la detraibilità delle **mascherine**, l’Agenzia ha ribadito che le mascherine chirurgiche ricadono nell’ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 46/1997 o al regolamento europeo UE/2017/745, la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche “facciali filtranti”, rientrano nei DPI di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva. Ai fini della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3 occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero. Ciò posto, l’Agenzia ritiene che la spesa per l’acquisto di “mascherine protettive” spetti a condizione che le stesse siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della salute e rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente (Circolare 15.10.2020 n. 26/E, paragrafo 2.3, quesito 1, e Circolare 06.05.2020 n. 11/E, quesito 5.12).

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*